

STATUTO

PREMESSE

Nel comune di Pontedassio era istituita una Casa di Riposo denominata "Casa di Riposo Agnesi". Tale Istituto deriva dalla fusione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n° 636 del 18 febbraio 1994 del Ricovero fondato nell'anno 1890 a cure e spese del Pio Benefattore Teologo e Avv. Cav. Pier Luigi Agnesi (1815-1904), funzionante in una sua casa da Lui costruita allo scopo, in Pontedassio, che venne eretto in Ente Morale con Regio Decreto 25 marzo 1909; e dall'Ospedale fondato nell'anno 1918 a cura e spese della Signora Paola Agnesi (1863-1926) per onorare la memoria del marito Paolo Agnesi (1855-1914) e funzionante in una casa sita in Via Garibaldi, Ospedale che venne eretto in Ente Morale con Regio Decreto 3 agosto 1928. Il nuovo Istituto ha ora sede in un fabbricato sito in Via Torino 124, donato dall'Avv. Paolo Agnesi (1870- 1964) insieme con un annesso giardino, opportunamente trasformato ed ampliato per accogliere gli ospiti ricoverati.

La Fondazione "OO.PP. Agnesi – Casa di Riposo Paolo Agnesi", ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato, con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1711 del 18 dicembre 2003, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi del D.P.R. 361 / 2000.

ARTICOLO 1

(Denominazione, sede e disciplina)

1. E' esistente, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una Fondazione avente la seguente denominazione: "OPERE PIE AGNESI – CASA DI RIPOSO PAOLO AGNESI ETS".
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.
4. La Fondazione ha sede legale nel comune di Pontedassio (IM). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

(Finalità ed attività)

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (punto "a" elenco art.5 d.lgs. 117/17);
 - b) interventi e prestazioni sanitarie (punto "b" elenco art.5 d.lgs. 117/17);
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129

del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (*punto "c" elenco art.5 d.lgs. 117/17*);

- d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (*punto "q" elenco art.5 d.lgs. 117/17*).
2. La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale, offrendo interventi e prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali nei confronti di persone anziane e disabili, con particolare attenzione alla non autosufficienza;
 3. La Fondazione gestisce strutture per anziani e/o disabili, sia residenziali che diurne, nonché svolge attività domiciliari a favore degli stessi;
 4. La Fondazione presta la necessaria assistenza alle persone bisognose senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica; sostiene, nei limiti delle risorse disponibili, situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico presenti sul territorio di Pontedassio.
 5. La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale, residenziale e ambulatoriale per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale.
 6. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, avendo analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.
 7. La Fondazione può promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e svolgere attività di formazione sulle tematiche attinenti direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione.
 8. La Fondazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.
 9. La Fondazione può promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, attinenti direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione.
 10. La Fondazione può svolgere ovvero coordinare progetti di formazione anche in partenariato, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione.
 11. La Fondazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 CTS, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 12. La Fondazione garantisce ai propri Ospiti il rispetto della dignità, dell'assistenza religiosa e della privacy.
 13. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Liguria.
 14. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 3

(attività diverse)

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4

(Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili)

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi Sociali.

ARTICOLO 5

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione comprende tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti alla ex IPAB Opere Pie Agnesi, Casa di Riposo Teologo Agnesi-Paolo Agnesi – quali risultanti dall'inventario redatto in data 10 febbraio 2025 ed approvato dall'Organo di Amministrazione con propria deliberazione n° 5 del 6 novembre 2025. Esso potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c) lasciti ed elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
 - d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell' Organo di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
 - f) avanzi di amministrazione.
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
 - redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
 - le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
 - gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
 - le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori;
 - entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.
3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n.



Boschetti

M. T. Boschetti

Don

117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ARTICOLO 6

(Organi Sociali)

1. Sono Organi della Fondazione: l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione che provvedono ad amministrarla secondo le rispettive competenze, stabilite nel presente Statuto.
2. Tutte le cariche statutarie sono svolte a titolo gratuito ad eccezione di quella dell'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione le cui indennità non possono superare i limiti di cui all'art. 10 comma 6 lett. C del D. Lgs 460/97.
3. L'Organo di Amministrazione ha la durata di cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ARTICOLO 7

(L'Organo di Amministrazione)

1. La Fondazione è retta da un Organo di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente. Il Parroco della Parrocchia di Santa Margherita in Pontedassio è membro di diritto. Un altro membro del Consiglio, seguendo il desiderio dei testatori, viene di quinquennio in quinquennio nominato dagli eredi e successori del Teologo Pier Luigi Agnesi, fondatore dell'Istituzione. Gli eredi della famiglia Agnesi dovranno provvedere a nominare il loro rappresentante nel Consiglio di Amministrazione entro il terzo mese antecedente la naturale scadenza del mandato. Qualora non sia possibile attenersi alle indicazioni sopra riportate, in particolare a causa della mancata nomina da parte dei soggetti responsabili delle stesse a norma di Statuto, verrà nominato dall'Organo di Amministrazione uscente, quale rappresentante della famiglia Agnesi. Un membro è nominato dal Comune di Pontedassio; qualora l'Amministrazione Comunale non fornisca il nominativo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il membro mancante verrà nominato dall'Organo di Amministrazione uscente. Un membro è nominato in rappresentanza degli ospiti della Fondazione, secondo quanto stabilito in apposito regolamento approvato dall'Organo di Amministrazione. L'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione è designato dall'Organo di Amministrazione uscente scegliendolo tra le persone che nel tempo hanno contribuito fattivamente al mantenimento ed alla crescita della Fondazione, dando, con il loro apporto, lustro all'Ente.
2. La nomina dei Consiglieri di Amministrazione avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 2382 del Codice Civile ed essi devono porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, comma 6 e 7 del D. Lgs. 117/2017.
3. I Consiglieri di Amministrazione devono possedere comprovate doti etiche e morali, esperienza professionale o manageriale o imprenditoriale al fine di garantire una ottimizzazione nel raggiungimento degli scopi statuari.
4. L'Organo di Amministrazione uscente resta in carica, per la normale amministrazione fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.
5. L'Organo di Amministrazione governa l'Ente.
6. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di

parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi.

7. Nel caso in cui un Amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri dell'Organo ed astenersi dalla deliberazione stessa. L'Amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino alla Fondazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.
8. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
9. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata, PEC, email o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e nei casi di urgenza almeno ventiquattro ore prima a ciascun Consigliere. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti e gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
10. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata ed automatica decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.
11. La revoca degli Amministratori è disposta a maggioranza dall'Organo di Amministrazione per gravi violazioni di legge o del presente Statuto. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.
12. Le dimissioni degli Amministratori sono immediatamente efficaci e non sono revocabili. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione comporta in ogni caso la decadenza dell'intero Organo di Amministrazione.
13. L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente.
14. L'Organo di Amministrazione è l'Organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare all'Organo di Amministrazione compete di deliberare e non può delegare sulle seguenti materie:

- a) la nomina nel proprio seno del Presidente e del Vice Presidente;
- b) lo statuto e le sue modificazioni;
- c) i regolamenti di organizzazione interna e delle attività della Fondazione;
- d) la dotazione del personale ed il regolamento organico;
- e) l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, secondo le leggi in materia;



[Handwritten signature]

Borsatti

M. T. L.

Don

- f) la concessione di contributi in beneficenza;
 - g) in materia di contributi, donazioni, oblazioni e di lasciti;
 - h) il bilancio sociale;
 - i) la determinazione delle rette e delle tariffe dei servizi erogati;
 - j) il conferimento degli incarichi professionali;
 - k) in ordine ad ogni contratto, convenzione o accordo della Fondazione;
 - l) in materia di liti attive e passive, transizioni e rinunce;
 - m) la costituzione in giudizio della Fondazione;
 - n) in materia di acquisti, di alienazioni e trasformazione di beni immobili;
 - o) l'acquisizione di risorse finanziarie straordinarie attraverso la contrazione di mutui chirografari e/o ipotecari, fidi bancari;
 - p) la decadenza dei Consiglieri;
 - q) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo, dell'Organo di Revisione del Direttore della Fondazione e la determinazione dei relativi compensi;
 - r) gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
15. Per le delibere che riguardano la modifica dello statuto, l'Organo delibera con il voto favorevole di almeno tre dei suoi cinque membri.
16. Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione e destinati dallo Statuto alla realizzazione dei fini istituzionali, deve essere tenuto l'inventario, da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale, contenenti la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale, artistico. Eventuali deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni, devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei componenti il Consiglio di Amministrazione, contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
17. Le delibere che riguardano gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni destinati alle finalità istituzionali, non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata, devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione Liguria.
18. L'Organo di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori nonchè al Direttore, determinando i limiti delle deleghe, con esclusione delle attribuzioni indicate al punto 14 del presente articolo, il tutto in conformità alle disposizioni di legge.
19. La rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente dell'Organo di Amministrazione, al Vice Presidente e agli Amministratori delegati nell'ambito dei poteri loro attribuiti.

La nomina degli Amministratori da parte degli Enti di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e quindi non come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di tali Enti nei confronti della Fondazione che, pertanto, non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione e coordinamento o controllata da parte degli Enti esclusi dal novero degli Enti del Terzo Settore ai sensi del medesimo art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 8

(Il Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione che è anche Presidente dell'Organo di Amministrazione è eletto da quest'ultimo nella seduta d'insediamento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Vigila sull'attività della Fondazione sulla base delle direttive dell'Organo, riferendo allo stesso in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Mancando ambedue, le funzioni vicarie saranno assunte dal membro più anziano di età.



[Handwritten signature]

ARTICOLO 9

(Organo di Controllo)

1. L'Organo di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo che resta in carica per tre esercizi. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'Organo di Controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo di Amministrazione, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ARTICOLO 10

(Organo di Revisione Legale dei Conti)

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 11

(Direttore)

1. Il Direttore è assunto con contratto di lavoro dall'Organo di Amministrazione, che ne determina le deleghe ed il compenso. E' responsabile del raggiungimento e della realizzazione degli obiettivi programmati dall'Organo di Amministrazione. Agisce in piena autonomia professionale con connessa ogni responsabilità attinente al rispetto delle normative vigenti, all'efficienza e all'economicità della gestione.

ARTICOLO 12

(Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dall' Organo di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Quando particolari e comprovate esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro il maggior termine previsto per il deposito al RUNTS. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs.117/2017.
4. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
5. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 13

(Bilancio di sociale)

1. La Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari in relazione all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 14

(Libri sociali obbligatori)

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 15

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

1. In caso di estinzione o scioglimento come indicato all'art. 49 D.Lgs 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45

D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 16

(Statuto)

1. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Organo di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 17

(Disposizione transitoria)

1. La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.

Don Matteo Boschetti



